



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Sezione III civile e procedure concorsuali

Composto da:

| | |
|----------------------|-----------------|
| Dott.ssa Ester Russo | Presidente rel. |
| Dott. Carlo Bianconi | Giudice |
| Dott.ssa Camilla Ovi | Giudice |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata RG 225-1/2025, con ricorrenti in proprio:
ANDREA BERTI, nato a Scandiano (RE) il 02.05.1974 e residente a Pozza di Maranello (MO), Via Maestri del Lavoro n. 48, codice fiscale BRTNDR74E02I496O;
SUSANNA PENNINI, nata a Sassuolo (MO) il 22.10.1975 e residente a Pozza di Maranello (MO), Via Maestri del Lavoro n. 48, codice fiscale PNNSNN75R62I462A;
entrambi rappresentati, difesi ed assistiti ai fini del presente procedimento dall'Avv. Anselmo Sovieni del Foro di Modena (codice fiscale SVNNLM66S15F257F; PEC anselmo.sovieni@ordineavvmodena.it) e dall'Avv. Nicola Galli (codice fiscale GLLNCL79L31F257U; PEC nicola.galli@ordineavvmodena.it), anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, Via Modonella n. 3, giusta procura speciale.

OMISSIS

SENTI: 187/2025
del: 1-9/10/2025
LC: 48/25 -> BERTI ANDREA
49/25 -> PENNINI SUSANNA
REP: 29/25
OGGETTO: SENT. APERT.
LIP. CONTROLLATA

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

Ritenuti ricorrenti tutti i requisiti di legge, dovrà pertanto dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione controllata.

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore dovrà essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dichiara l'apertura delle procedure di liquidazione controllata del patrimonio di:

ANDREA BERTI, nato a Scandiano (RE) il 02.05.1974 e residente a Pozza di Maranello (MO), Via Maestri del Lavoro n. 48, codice fiscale BRTNDR74E02I496O;

SUSANNA PENNINI, nata a Sassuolo (MO) il 22.10.1975 e residente a Pozza di Maranello (MO), Via Maestri del Lavoro n. 48, codice fiscale PNNSNN75R62I462A;

entrambi rappresentati, difesi ed assistiti ai fini del presente procedimento dall'Avv. Anselmo Sovieni del Foro di Modena (codice fiscale SVNNLM66S15F257F; PEC anselmo.sovieni@ordineavvmodena.it) e dall'Avv. Nicola Galli (codice fiscale GLLNCL79L31F257U; PEC nicola.galli@ordineavvmodena.it), anche in via disgiunta tra loro, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modena, Via Modonella n. 3, giusta procura speciale. Nomina Giudice delegato la Dott.ssa Ester Russo;

nomina Liquidatore l'Avv. Alessandro Pignatti del Foro di Modena;

precisa che:

- 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
- 2) per l'accertamento e la soddisfazione dei crediti prededucibili dovrà trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 275bis CCII;
- 3) giusto il disposto del comma 6 bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII.

AUTORIZZA

sin da ora il Liquidatore, ad accedere, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c., alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi.

Ad acquisire:

l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

A redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII.

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dalla data di deposito della presente sentenza, della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata; ai debitori ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nel patrimonio da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

DEMANDA

al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto.

DISPONE

che il Liquidatore:

inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area, documentando l'esecuzione di tale adempimento, nella prima relazione semestrale;

pubblichì la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;

notifichì, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI, documentando immediatamente l'esecuzione dei predetti adempimenti, deposito nel fascicolo telematico;

provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;

rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;



provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare l'esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;

depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura in cui dovrà altresì indicare:

se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;

comunichi tale rapporto, una volta vistato dal Giudice, ai debitori, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo, l'eventuale istanza del debitore nonché una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, c. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;

prenda motivata posizione sulle eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, previa ricezione delle stesse e depositi una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c. 1 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso dell'OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore);

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

alleghi all'istanza di chiusura, solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.

Manda

alla Cancelleria per la comunicazione al debitore presso il domicilio eletto, al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena alla Camera di consiglio in data 1.10.2025.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Ester Russo



IL CANCELLIERE ESPERTO
BARDUCCI